

# **ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO**

**TEL. 0422559612 / 0422559610 - FAX 0422559618**

**www.ordineavvocatitreviso.it**

## **PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI**

PRESSO LA SEGRETERIA E' DISPONIBILE L'ISTANZA DI ISCRIZIONE PREDISPOSTA PER L'AUTOCERTIFICAZIONE DEI SOTTOINDICATI STATI, FATTI E QUALITA' PERSONALI EX L. 127/97, DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE AVANTI L'ADDETTO.

a) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti politici;

b) assenza di condanne penali;

c) assenza di carichi penali pendenti;

ALLA DOMANDA DOVRANNO ESSERE ALLEGATI:

1) certificato di laurea in giurisprudenza con elenco degli esami sostenuti rilasciato dall'Università o altro documento equivalente;

2) ATTESTAZIONE dell'Avvocato - su carta intestata - di accettazione del praticante presso il proprio studio, con la menzione di avere a disposizione il locale necessario per svolgere la pratica;

3) QUESTIONARIO compilato in tutte le sue parti, sottoscritto dal praticante e dall'avvocato;

4) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità – copia del codice fiscale;

5) RICEVUTA del versamento di Euro 100,00 quale tassa annuale e tassa di prima iscrizione da pagare con bonifico bancario: IT 24 S 02008 12011 000005485683 Unicredit Banca Piazzetta Aldo Moro o con conto corrente postale n. 13897319 intestato a Ordine degli Avvocati di Treviso

6) n. 1 MARCA da bollo da Euro 16,00;

7) n. 3 FOTOGRAFIE (per fascicolo di iscrizione - libretto della pratica - tesserino di riconoscimento)

# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI T R E V I S O

## REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE APPROVATO CON DELIBERA 27/11/2000

MODIFICATO CON DELIBERA DEL 31/03/2003-18/12/2006-17/05/2010 e del 17/09/2012

Rilevato che dai controlli eseguiti sullo svolgimento della pratica forense prevista dalla legge professionale, è risultato che la stessa non sempre viene eseguita in maniera corretta e con l'ossequio delle norme regolatrici, e in relazione alla partecipazione alle udienze, soprattutto penali, e in relazione alla regolare frequenza dello studio professionale indicato per lo svolgimento del praticantato;

Ritenuto che:

- a) l'art. 1 D.P.R. 101/90 dispone che "*La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza*" e che la stessa "*si svolge principalmente presso lo studio e sotto il controllo di un avvocato e comporta il compimento delle attività proprie della professione*";
- b) l'art. 4 D.P.R. 101/90 dispone che "*E' compito dei Consigli dell'Ordine vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti avvocati nei modi previsti dal presente regolamento, e con i mezzi ritenuti più opportuni*";
- c) l'art. 6 D.P.R. 101/90 dispone che "*il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto nei modi ritenuti più opportuni*";
- d) l'art. 6 D.P.R. 101/90 prevede che il numero delle udienze cui il praticante ha assistito nel semestre, da annotarsi sul libretto della pratica, non può essere inferiore a venti;

Visti il R.D.L. 27/11/33 n. 1578 convertito in L. 22/01/34 n. 36, il R.D. 22/01/34 n. 37, la L. 24/07/85 n. 406 e il D.P.R. 10/04/90 n.101, la proposta di regolamento della pratica forense formulata dall'Assemblea dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati in data 11/6/2005;

Visto il D.P.R. n. 137/2012 recante "Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell'art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 agosto 2012 e pubblicato in G.U. del 14 agosto 2012

ha deliberato di adottare le seguenti modifiche al regolamento per lo svolgimento della pratica forense per l'ammissione all'esame di Avvocato, vincolante per gli iscritti al registro speciale dei Praticanti dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, in ossequio alle nuove direttive sul tirocinio;

### REGOLAMENTO

- 1) Il praticante è tenuto ad una assidua, preferibilmente quotidiana, frequenza dello studio, in aggiunta alla partecipazione alle udienze ed al corso di formazione. La frequentazione dello studio non può essere in ogni caso inferiore alle **24 ore settimanali**. A tale riguardo si precisa che è espressamente esclusa dal computo delle ore settimanali la validità delle ore di partecipazione alle udienze ed al corso, e di quelle svolte dopo le ore 19 e nel pomeriggio del giorno di sabato.
- 2) Il praticante deve comunicare per iscritto, al momento della presentazione della domanda di iscrizione al registro speciale dei praticanti, i giorni e gli orari settimanali di normale frequenza e di reperibilità presso lo studio nel quale esercita la pratica. La comunicazione, sempre adeguatamente sottoscritta dal dominus, deve essere ripetuta nei casi di variazione dei dati forniti e ad ogni consegna periodica del libretto di pratica.
- 3) Il praticante deve comunicare per iscritto, indicandone i giorni e gli orari, al momento della presentazione della domanda di iscrizione al registro speciale dei praticanti e successivamente in ogni caso di variazione dei dati precedentemente forniti, se svolge attività lavorativa, alle dipendenze sia di datore di lavoro privato che di ente pubblico da indicarsi specificatamente; se svolge la pratica per la iscrizione ad altri Ordini Professionali; se segue corsi di preparazione o specializzazione post-universitari; se svolga qualsiasi attività lavorativa, al di fuori della pratica forense, a carattere continuativo.

4) Nel caso il praticante sia impegnato in attività *extra* praticantato forense, ad ogni presentazione del libretto della pratica per la vidimazione semestrale dovrà allegare, qualora risulti indicata l'assistenza ad udienze tenutesi in coincidenza temporale con l'orario di lavoro o di altro impegno del praticante, documentazione scritta dei titoli (permessi del datore di lavoro, ferie, congedo) in base ai quali egli ha potuto assentarsi dall'impegno *extra* praticantato per assistere all'udienza annotata.

5) Il praticante è tenuto a partecipare, annotandole nel libretto della pratica ad almeno **TRENTA** udienze per ogni semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio.

6) La partecipazione alle udienze valida ai fini della pratica legale, dovrà articolarsi come segue:

a) **dieci udienze penali** avanti il Tribunale o la Corte di Appello o la Corte di Assise.

Per le udienze penali dovrà essere preparata anche una breve relazione.

b) **dieci udienze civili delle quali nove di trattazione** avanti il Tribunale o la Corte di Appello, e **una udienza di assunzione di prove orali** avanti a qualsiasi autorità; le udienze di prove orali dovranno essere effettuate dal *dominus* o da suo delegato o domiciliatario (in ipotesi di Autorità Giudiziaria fuori Circondario) ed il praticante dovrà assistervi. Qualora il *dominus* non abbia a patrocinare tale udienza avrà l'obbligo di reperire altro avvocato con il quale fare assistere alla prova il proprio praticante, dandone tempestiva e preventiva comunicazione al Consiglio; tale comunicazione, nella quale verranno indicati tutti gli elementi identificativi della causa, dovrà essere sottoscritta anche dell'avvocato che accetta di fare partecipare alla propria udienza il praticante del collega, il quale attesterà, altresì, la preventiva visione del fascicolo di causa.

c) le **restanti dieci udienze** potranno essere svolte, a scelta dell'interessato, avanti qualsiasi altra Autorità Giudiziaria Civile, Penale, Amministrativa o Tributaria.

Verrà ritenuta valida l'assistenza a non più di due udienze al giorno complessivamente e la partecipazione dovrà risultare diluita lungo tutto l'arco del semestre così da evidenziare continuità ed assiduità nell'esercizio della pratica;

7 - 1) La partecipazione del praticante ad ogni udienza civile dovrà risultare dalla indicazione della presenza del praticante medesimo insieme al suo *dominus*, o ad altro avvocato comparante in sua vece, nel verbale dell'udienza della causa trattata. Anche per le udienze civili dovrà essere preparata una breve relazione da allegare al libretto della pratica al momento della vidimazione. I verbali in fotocopia dovranno essere allegati al libretto solo su eventuale specifica richiesta del Consiglio.

7 -2) Nell'ipotesi di studio professionale caratterizzato dalla presenza di più avvocati negli stessi locali, indipendentemente dalla sussistenza di un vincolo di associazione professionale, ai fini di cui sopra, può essere considerato *dominus* del praticante anche un altro collega di studio a condizione che ne abbia assunto formalmente il patronato, previa autorizzazione del Consiglio, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione o in un momento successivo. In tali casi entrambi gli avvocati potranno avere ciascuno DUE ulteriori praticanti.

7-3) Nell'ipotesi del tutto eccezionale in cui nel corso dello svolgimento della pratica forense il *dominus* per cause sopravvenute non sia più in grado di garantire al praticante per uno o più semestri la partecipazione al numero minimo di udienze civili di cui all'art. 5, lett. b) del presente Regolamento, il Consiglio, sentiti obbligatoriamente l'interessato e il suo *dominus* per il tramite della competente Commissione consiliare, può autorizzare il praticante con provvedimento adeguatamente motivato, anche in deroga di quanto stabilito nei capoversi che precedono ma comunque nel rispetto dei principi generali espressi nel presente Regolamento in merito all'effettività e all'assiduità della pratica forense e alla responsabilità del *dominus* nella contribuzione alla formazione professionale e deontologica del praticante stesso, ad avvalersi al solo fine della partecipazione alle udienze civili del patrocinio di altri avvocati iscritti all'Albo del Tribunale di Treviso o di altro Ordine del distretto della Corte d'Appello di Venezia in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del Regolamento.

8) La partecipazione del praticante ad ogni udienza penale dovrà essere attestata da un Consigliere dell'Ordine a mezzo apposizione della propria firma per visto sul libretto della pratica, alla conclusione dell'udienza medesima, o in altra forma ritenuta idonea dal Consiglio.

- 9) Per i praticanti abilitati al patrocinio avanti ai Tribunali, il visto del Consigliere può essere sostituito dalla produzione di fotocopia dell'atto del procedimento penale dal quale risulta che il praticante ha svolto le funzioni di difensore.
- 10) A completamento di ogni semestre di pratica, il praticante è tenuto a richiesta del Consiglio dell'Ordine ad un colloquio con il Consigliere delegato a detto compito, vertente intorno a valutazioni e chiarimenti sul tirocinio svolto.
- 11) Il Consiglio si riserva di controllare con i mezzi più opportuni ed idonei la veridicità e l'effettività delle informazioni e delle notizie comunicate dai praticanti e dai colleghi presso i quali è svolta la pratica.
- 12) Chi si iscrive al Registro dei Praticanti e contestualmente ad una Scuola di Specializzazione per le professioni legali, dovrà comunicarlo all'Ordine e indicare il periodo di pratica che intende sostituire con il diploma rilasciato dalla Scuola di Specializzazione per le professioni legali.
- 13) Il tirocinio potrà essere svolto, per un periodo non superiore a sei mesi presso Enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione. Tale periodo sostituisce integralmente il pari periodo di pratica, inclusa la partecipazione al Corso di Formazione.
- 14) Il professionista presso il quale il praticante svolge la pratica, è impegnato, moralmente, sul suo onore e nel rispetto dei principi di correttezza e lealtà, a seguire il praticante accolto per contribuire alla sua formazione professionale e deontologica; a verificare e confermare la veridicità della comunicazione periodica delle modalità di svolgimento della pratica di cui al punto sub 2), delle relazioni, del contenuto del libretto della pratica, che dovranno tutti essere da lui stesso sottoscritti; a consentire al giovane collega di assistere alle udienze civili e penali, cui è tenuto a presenziare per ottenere il certificato di compiuta pratica nonché mettere a disposizione del praticante un locale idoneo. Il venir meno anche ad uno solo di questi doveri può costituire motivo di responsabilità con addebito disciplinare.
- 15) Per il rispetto di quanto previsto dalle direttive sul tirocinio, il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine di Treviso.
- 16) E' importante osservare che il praticante deve, in ogni caso, svolgere la pratica per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine.
- 17) L'inosservanza da parte del praticante delle disposizioni del presente regolamento così come la mancata comunicazione delle informazioni richieste o la non veridicità delle stesse, determina la mancata convalida del semestre o dei semestri di competenza e può essere fonte di addebito disciplinare.

# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI T R E V I S O

## QUESTIONARIO DA COMPILARE ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO

Gentile dottoressa, Egregio dottore,

La prego di fornire le indicazioni di seguito richieste usufruendo degli spazi in calce a ciascun punto.

COMPILATO DA

---

Cognome

nome

---

residenza

---

nome dell'avvocato presso il quale viene svolta la pratica

---

indirizzo dello studio

---

tel. e fax dello studio

1) indichi analiticamente i giorni della settimana e le ore di effettivo svolgimento della pratica professionale e di effettiva reperibilità nello studio presso il quale essa viene svolta:

	MATTINO	POMERIGGIO
Lunedì	dalle ore _____ alle ore _____	dalle ore _____ alle ore _____
Martedì	dalle ore _____ alle ore _____	dalle ore _____ alle ore _____
Mercoledì	dalle ore _____ alle ore _____	dalle ore _____ alle ore _____
Giovedì	dalle ore _____ alle ore _____	dalle ore _____ alle ore _____
Venerdì	dalle ore _____ alle ore _____	dalle ore _____ alle ore _____
Sabato	dalle ore _____ alle ore _____	dalle ore _____ alle ore _____

2) indichi l'eventuale frequenza di altri corsi di istruzione post-universitaria o di perfezionamento professionale.

---

---

3) Svolge altra attività lavorativa oltre la pratica professionale o altra pratica professionale

SI NO

4) Se sì, specifichi quale attività lavorativa svolge o quale altra pratica professionale.

---

5) In caso di risposta affermativa al punto 3) indichi:

a) alle dipendenze di quale ente o impresa essa viene svolta o presso quale studio

---

---

b) l'indirizzo completo del luogo ove essa viene effettivamente svolta;

---

---

c) il dettaglio dell'orario settimanale

	MATTINO	POMERIGGIO
Lunedì	dalle ore _____ alle ore _____	dalle ore _____ alle ore _____
Martedì	dalle ore _____ alle ore _____	dalle ore _____ alle ore _____
Mercoledì	dalle ore _____ alle ore _____	dalle ore _____ alle ore _____
Giovedì	dalle ore _____ alle ore _____	dalle ore _____ alle ore _____
Venerdì	dalle ore _____ alle ore _____	dalle ore _____ alle ore _____
Sabato	dalle ore _____ alle ore _____	dalle ore _____ alle ore _____

6) In caso di svolgimento di attività lavorativa subordinata in orario antimeridiano, indichi i documenti e i permessi che verranno rilasciati dal datore di lavoro relativi al periodo di pratica da svolgere.

---

NOTE

---

---

---

Data \_\_\_\_\_

FIRMA PRATICANTE

---

FIRMA AVVOCATO

---

**FONDAZIONE DELL'AVVOCATURA TREVIGIANA**  
**REGOLAMENTO DELLA SCUOLA FORENSE**

**Approvato dal CdA della Fondazione in data 12.07.2016**

1 – La scuola forense della Fondazione dell'Avvocatura Trevigiana – di seguito denominata «Scuola» – ha lo scopo di fornire ai praticanti avvocati un'idonea preparazione volta all'esercizio della professione legale ed al superamento dell'esame di abilitazione, a ciò provvedendo mediante l'organizzazione di apposito corso di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, così come previsto dall'art. 43 della legge 247/2012.

2 – La Scuola è organizzata e diretta dagli organi della Fondazione dell'Avvocatura Trevigiana, di seguito denominata «Fondazione», nell'ambito delle direttive e conformandosi alle delibere adottate in materia dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, di seguito COA.

3 – Per quanto qui non espressamente previsto si deve fare riferimento alle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività forense e lo svolgimento del praticantato; nonché alle norme dello Statuto e del Regolamento della Fondazione.

4 – Il corso, della durata di diciotto mesi (suddiviso in tre semestri), vedrà affrontate le materie oggetto dell'esame di abilitazione usualmente trattate nell'esercizio dell'attività forense quali diritto civile e commerciale, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e diritto processuale penale, previdenza forense, teoria e pratica del linguaggio giuridico, diritto costituzionale, diritto tributario, diritto internazionale e dell'Unione Europea. In ogni caso, tenuto conto dell'emananda normativa regolamentare, il corso adeguerà il programma alle materie che il Ministero considererà obbligatorie con apposito Regolamento.

5 – Poiché il praticante avvocato già possiede – o comunque deve possedere – il bagaglio di nozioni teoriche che formano il substrato di ogni ragionamento giuridico la scuola non è organizzata secondo il metodo tradizionale con cui le discipline vengono trattate nei corsi universitari ma, piuttosto, secondo il metodo casistico.

6 – Le esercitazioni e le lezioni in cui si struttura la scuola dovranno, in buona sostanza, proporre ai corsisti gli strumenti con i quali l'avvocato apprende la questione da trattare, ne individua i termini giuridici, elabora le migliori soluzioni e persegue il fine proposto.

7 – Verranno individuati, per ciascuna materia o gruppo di materie, un responsabile e uno o più tutors.

8 – Sono previste per ogni giornata di lezione pomeridiana, secondo il calendario, due sessioni (moduli) della durata complessiva di 5 ore accademiche. Ciascuna lezione sarà dedicata o allo svolgimento di esercitazioni su pareri, atti o attività

processuali (alle quali saranno destinati entrambi i moduli) ovvero alla tenuta di lezioni preferibilmente articolate in singoli moduli e demandate a più relatori.

9 – Almeno 30 giorni prima dell'inizio del corso, la Fondazione su indicazione del Direttore della Scuola, sentito il Consiglio direttivo della scuola e il Comitato tecnico scientifico della Fondazione e previo parere del Consiglio dell'Ordine, adotta il programma per l'intero anno. Copia di detto programma, unitamente al calendario di esercitazioni e lezioni, verrà dunque depositata presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati.

10 - Se del caso, il programma può essere modificato, con le medesime modalità previste per la sua adozione, durante lo svolgimento del corso. In ogni caso, la soppressione o l'aggiunta di materie o aree tematiche è di competenza della Fondazione d'intesa con il Consiglio dell'Ordine.

11 – Almeno tre mesi prima della data di inizio di ciascun corso, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione determina, sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, l'importo della quota di iscrizione.

12 – Tenuto conto del periodo feriale estivo e delle festività, il programma deve prevedere 45 giornate di lezione per ciascun corso della durata di 18 mesi (90 moduli).

13 – Nell'ambito del corso sono previste una lezioni frontali di ordine metodologico ove si esporranno ai partecipanti le tecniche logico-giuridiche più adatte per la redazione di un parere o di un atto giudiziario, nonché lezioni sulle discipline obbligatorie previste dalla normativa regolamentare; è inoltre contemplato lo svolgimento di esercitazioni (ciascuna di due moduli) di cui almeno n. 14 in materia civile, n. 9 in materia penale, n. 1 in materia amministrativa, secondo quanto annualmente determinato dagli organi competenti.

14 – Nello svolgimento delle esercitazioni è consentito l'utilizzo degli stessi testi e materiali che, sulla base della legislazione vigente, risultano ammessi per lo svolgimento dell'esame della abilitazione forense.

15 - Gli elaborati verranno corretti, di volta in volta, uno ad uno e saranno corredati di un sintetico giudizio discorsivo finale, seguirà quindi una correzione (che di regola impiegherà il tempo di un modulo) di tipo frontale e collettiva involgente una fase di discussione con i corsisti.

16 - Di norma i temi di ciascuna lezione e il nome dei relatori verranno previamente pubblicati nella sezione 'Pratica e scuola forense' del sito dell'Ordine degli Avvocati di Treviso.

17 – Il corsista dovrà obbligatoriamente svolgere le esercitazioni previste nel programma del corso, con obbligo altresì di consegna dell'elaborato, in mancanza



della quale la prova viene considerata come non adempiuta, inoltre dovrà frequentare almeno il 75% dei moduli dedicati alle lezioni.

18 – Il praticante avvocato è tenuto a partecipare, nei 18 mesi della durata del corso forense, alle lezioni in materia di deontologia forense, previdenza e materie obbligatorie, accreditate ciascuna con 2 c.f.

19 – Al termine del corso, la Fondazione rilascia l'attestato di frequenza, verificando la partecipazione al numero di esercitazioni, al numero minimo di lezioni sopra indicato, alle lezioni di deontologia, previdenza e materie obbligatorie. Ai sensi e con le modalità previste dai Regolamenti del Ministero di Grazia e Giustizia, relativi alla pratica legale ed alla scuola forense, il COA si riserva di certificare se la frequenza al corso è stata compiuta con profitto.

20 – Presso la Fondazione è tenuto un elenco a cura della segreteria della scuola sotto la responsabilità del Presidente, nel quale debbono essere annotati il nominativo dell'iscritto, la data di iscrizione al corso, le presenze alle lezioni, le eventuali lezioni supplementari, la data di consegna dell'attestato di frequenza; possono altresì essere annotate altre eventuali informazioni utili a consentire la verifica, da parte della Scuola e del Consiglio dell'Ordine, dell'effettiva partecipazione al corso e del profitto sempre secondo i regolamenti Ministeriali.

21 – La Scuola si riserva di individuare, di volta in volta, compatibilmente con le esigenze didattiche, e previo parere del COA, le modalità per il controllo delle presenze.

22 – Il Direttore della scuola, sentito il Comitato tecnico scientifico e previo parere del Consiglio dell'Ordine, potrà nominare uno o più tutori i quali parteciperanno alle singole lezioni, con il compito moderare l'eventuale discussione del tema; coadiuvare il relatore nella verifica dei risultati delle esercitazioni; affiancare i praticanti nella preparazione della lezione; raccogliere loro eventuali osservazioni, etc. Potrà altresì invitare avvocati, professori, assistenti o ricercatori universitari, magistrati, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, per affidare loro brevi interventi alle lezioni, da svolgersi anche in contraddittorio con il relatore.

23 – Allorchè il praticante, alla scadenza dell'anno, non raggiunga gli obblighi minimi di frequenza potrà essere autorizzato ad una proroga così da integrare le lezioni mancanti fino al raggiungimento del numero previsto.

24 – Il Consiglio (al fine di concedere la richiesta proroga) si riserva di valutare le ragioni addotte a sostegno della richiesta di proroga; a titolo meramente esemplificativo, potrà essere concessa la proroga per le assenze motivate dalla partecipazione a momenti formativi attinenti l'attività forense o impegni professionali eccezionali.

25 – Non è necessario recuperare le assenze dovute a forza maggiore, laddove con ciò si intendono impedimenti dovuti a cause indipendenti (es. malattie) o eccezionali (matrimonio, lutti di prossimi congiunti, etc.) purchè debitamente documentate.

26 – Qualora per malattia, gravidanza, allattamento o altre circostanze oggettive si siano verificate assenze in numero tale da poter pregiudicare la proficuità del corso, all'interessato, dopo un preliminare colloquio, potrà essere prescritto di continuare la frequentazione della scuola per il tempo ritenuto necessario, fino all'ultimo giorno di lezione prima dell'inizio della prova d'esame; ovvero, in alternativa, di seguire gli eventi che nello stesso periodo si terranno e che gli verranno indicati.

Il mancato ottemperamento alle prescrizioni imposte potrà essere valutato ai fini disciplinari.

27 – In caso di maternità la praticante avvocato ha diritto di astenersi dal partecipare alle esercitazioni o lezioni della scuola per un periodo massimo di trenta giorni dalla nascita del bambino.

28 – Per motivi organizzativi non è consentita la partecipazione o l'ingresso a coloro che abbiano già terminato i diciotto mesi di pratica, salvo che abbiano ottenuto l'autorizzazione alla proroga.